

2.9 I processi sensibili di Romagna Giochi

Dall'analisi dei rischi effettuata in Romagna Giochi ai fini del d.lgs. 231/2001 con le modalità di cui sopra, la cui documentazione è custodita a cura dell'OdV, è emerso che i processi sensibili della Società - allo stato - riguardano principalmente le seguenti tipologie di reati:

- a) Reati commessi attraverso erogazioni pubbliche
- b) reati contro la P.A. ed il suo patrimonio;
- c) Reati di falso nummario e delitti contro l'industria e il commercio;
- d) reati societari;
- e) reati contro la vita e l'incolumità individuale con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- f) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- g) criminalità informatica, illecito trattamento dei dati e violazione del diritto d'autore;
- h) Reati di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare

Per quanto attiene alle altre tipologie di reati previste dal d.lgs. 231/2001 (quelli in materia di (terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, di abuso di mercato, di criminalità organizzata, reati transnazionali, di violazione del diritto di autore, reati ambientali, reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), una volta compiuta la relativa analisi dei rischi è emersa per Romagna Giochi una possibilità residuale e meramente teorica di commetterli. In relazione ad essi, pertanto, la Società ha ritenuto più che sufficiente ai fini di prevenzione di detti reati rinviare alle prescrizioni del Codice Etico, che costituiscono per i dipendenti, i membri degli organi societari, i consulenti e i partner, lo standard di comportamento richiesto dalla Società nella conduzione degli affari e delle attività in generale.

I reati concernenti la violazione del diritto d'autore, ossia la duplicazione, fabbricazione, vendita, noleggio, introduzione nel territorio dello Stato di programmi informatici, contenuti di banche dati, opere di ingegno (musicali, libri, pubblicazioni, ecc.) previsti e puniti dagli artt. 171, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies*, 171 *octies* della legge 633/1941), saranno analizzati insieme ai crimini informatici, poiché tali reati presentano il medesimo rischio di realizzazione in Romagna Giochi.

In particolare, nella realtà aziendale di Romagna Giochi, i Processi Sensibili emersi dall'approfondita analisi effettuata in previsione dell'adozione del Modello risultano principalmente quelli compresi nelle seguenti aree:

- a) Reati commessi attraverso erogazioni pubbliche
- b) Reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione e del suo patrimonio:
- i processi potenzialmente rischiosi sono, prevalentemente, quelli connessi ai rapporti intrattenuti dai vertici dell'ente con Pubblici ufficiali incaricati del rilascio di licenze/autorizzazioni e Pubblici ufficiali incaricati delle verifiche, accertamenti e controlli;
 - eventuale gestione dei flussi di denaro provenienti (anche a titolo di contributo) dalla Pubblica amministrazione;
 - sono sensibili anche tutti i processi di scelta dei fornitori, clienti e partner commerciali, perché a rischio di coinvolgimento dell'ente a titolo di concorso nel reato altrui.
- c) Reati di falso nummario e delitti contro l'industria e il commercio:
- I processi potenzialmente rischiosi relativi a questa classe di reati sono tutti caratterizzati da rischio basso o addirittura residuale. Ad ogni modo il rischio potenzialmente principale è la vendita di prodotti difformi da quanto dichiarato o pubblicizzato, ad esempio, aventi caratteristiche non corrispondenti all'ordine.
- d) Reati societari:
- gestione contabile, formazione del bilancio e comunicazione verso l'esterno di notizie e dati relativi alla Società.
- e) Reati in materia di tutela della personalità individuale del minore:
- attività di reperimento e scambio, attraverso la rete internet aziendale, di immagini pedopornografiche, anche virtuali.
- f) Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro:
- qualsiasi tipo di attività svolta da dipendenti che possa comportare un rischio per l'incolumità individuale;
 - sicurezza dell'ambiente di lavoro in genere (materiali pericolosi, rischi di malattie professionali, pericolo di incendio);
- g) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:
- attività con soggetti terzi, intendendosi per tali le attività relative ai rapporti instaurati tra società e soggetti terzi (ad es. i fornitori); ed ogni operazione che coinvolga il trasferimento o la gestione di somme di denaro, qualora vi sia il rischio della provenienza illecita della somma di denaro o altra utilità gestita.
- h) Reati di induzione a non rendere o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:
- i) Reati informatici, violazione del diritto d'autore e trattamento illecito di dati:
- attività di danneggiamento di banche dati - anche Pubbliche Amministrazioni - a mezzo internet;
 - introduzione nei sistemi informatici di soggetti esterni all'azienda, anche Pubbliche Amministrazioni;

- utilizzo di software contraffatto o, comunque, detenzione o uso di programmi informatici senza licenza.

j) Reati di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare

2.10 Delle singole fattispecie rilevanti

2.10.1 Le fattispecie di reati commessi attraverso erogazioni pubbliche e le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001)

In questo paragrafo si farà riferimento ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra Romagna Giochi e la Pubblica Amministrazione. In applicazione del criterio "casistico" che si è scelto di adottare per la realizzazione del presente Modello organizzativo, saranno qui di seguito brevemente descritte le fattispecie richiamate nel d.lgs. 231/2001 dagli artt. 24 e 25, corredate da qualche esempio di comportamenti vietati da tali norme.

Romagna Giochi nello svolgimento della propria attività intrattiene con una certa frequenza rapporti con Pubblici Ufficiali per l'ottenimento delle licenze previste per legge per lo svolgimento della propria attività societaria.

In particolare le sale da gioco "VLT" oltre che autorizzate da specifica licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. ed eventualmente altre licenze ex art. 88 relative a Scommesse o ex art. 86 rilasciate dal Comune devono essere autorizzate da AAMS - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mediante collaudo e relativo rilascio del certificato di Idoneità detto "Bollino".

In particolare i Pubblici Ufficiali in questione possono quindi essere identificati con i seguenti Enti e soggetti: la Questura, l'AAMS, i Comuni di volta in volta competenti, i funzionari del Monopolio di Stato, la SIAE e la Polizia Locale di competenza a seconda della sede della sala giochi in questione.

Nel caso in cui le sale vengano sottoposte a controlli e/o accertamenti da parte delle competenti Autorità il rapporto con il pubblico ufficiale viene gestito direttamente dal Responsabile della funzione interessata.

La licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. è rilasciata ad un solo soggetto titolare riconosciuto come tale dalla Questura ente, come sopra detto, autorizzato al rilascio dell'autorizzazione.

Nella sala da gioco quindi è sempre presente un rappresentante/preposto riconosciuto dalla questura.

Romagna Giochi oltre a gestire direttamente delle sale da gioco opera anche attraverso i gestori e/o proprietari di BAR ove sono presenti delle macchine da gioco di Romagna Giochi.

Nei Bar non è presente un rappresentante/ preposto come nelle sale da gioco in questo caso, in caso di controllo, viene prontamente inviato un operatore incaricato dalla società.

Nelle Sale da gioco i nuovi preposti vengono adeguatamente affiancati ed istruiti da personale esperto. Oltre all'affiancamento ai nuovi preposti vengono dati anche due manuali contenenti procedure e indicazioni di gestione delle Sale. Tali manuali sono i seguenti: - "Vademecum Gestione Sale VLT" e "Procedure Operative Sale VLT" allegati al presente Modello.

Di seguito vengono esaminate le singole fattispecie di reato relative ai rapporti con la P.A. di cui agli artt. 24 e 25 ex D.Lgs 231/2001.

Per quanto riguarda il rischio di commissione dei reati commessi attraverso le erogazioni pubbliche a seguito della compiuta Risk Analysis è risultato un rischio di commissione basso per Romagna Giochi mentre per i reati contro la P.A. il rischio di commissione è emerso essere medio.

I reati ex artt. 24 e 25 ex D.Lgs 231/2001 stante la loro comune riconducibilità ai rapporti con la P.A. verranno esaminati in un unico paragrafo.

a) *Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea o di altro ente pubblico, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate

Esempio: uno o più soggetti ai quali sia stata affidata la gestione dei fondi utilizzano gli stessi per scopi diversi da quelli per i quali erano stati erogati (ad es. dei fondi conferiti per scopi formativi o sociali vengono utilizzati, in parte, per coprire spese di altra natura).

b) *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

Esempio: un dipendente predisporre e presenta alla competente autorità dei documenti che attestano falsamente l'esistenza di un requisito finanziario indispensabile per l'ottenimento di un contributo.

c) *Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.);*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre taluno in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Esempio: un soggetto riconducibile a Romagna Giochi, allo scopo di ottenere una licenza od una autorizzazione amministrativa, induce in errore i pubblici ufficiali incaricati, facendo apparire agli stessi una falsa rappresentazione della realtà attraverso la produzione di documenti falsi.

Da notarsi che anche questa fattispecie è suscettibile di commissione a titolo di concorso nel reato commesso da un partner commerciale di Romagna Giochi.

d) *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Esempio: un dipendente di Romagna Giochi, allo scopo di ottenere delle erogazioni pubbliche, induce volontariamente in inganno i pubblici funzionari dell'ufficio competente a decidere della domanda attraverso un'attestazione, contraria al vero, dell'esistenza di determinate situazioni patrimoniali necessarie per accedere all'erogazione.

e) *Frode informatica (art. 640 ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura quando viene alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico con qualsiasi modalità procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

f) *Concussione (art. 317 c.p.)*

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale rispetto ad altre fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che tale comportamento sia posto in essere nell'interesse, anche non esclusivo, della Società).

g) *Corruzione per l'esercizio della funzione, per un atto contrario ai doveri d'ufficio, o di persona incaricata di un pubblico esercizio (artt. 318, 319 e 320 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale italiano o estero riceva o accetti la promessa, per sé o per altri, di una somma di denaro o di altre utilità non dovute, per compiere, omettere o ritardare (o aver compiuto, aver omesso o aver ritardato) atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

Esempio: un soggetto, anche esterno, riconducibile a Romagna Giochi offre una somma di denaro ad un funzionario per ottenere il rapido rilascio di un provvedimento autorizzatorio.

h) *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)*

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Il reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

i) *Induzione indebita a promettere utilità (art. 319 quater c.p.)*

Detta fattispecie di reato, introdotta dal d.lgs. 190/2012, si realizza nel momento in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio inducono un soggetto a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità. In questo caso rispondono del reato sia il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) sia il privato che è stato indotto a dare o promettere denaro o altra utilità.

Esempio: un pubblico ufficiale promette di rilasciare una licenza, di cui l'azienda necessita, a seguito dell'assunzione di un suo parente.

j) *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzata.

In tali casi, scatta comunque la responsabilità dell'ente di appartenenza del privato che ha tentato di corrompere il soggetto dotato di qualifica pubblicistica.

k) *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)*

L'art. 322 bis c.p. ha esteso la punibilità degli atti di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione compiuti nelle relazioni con funzionari delle Comunità Europee o di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di stati stranieri.

Le considerazioni svolte in precedenza, e i relativi esempi di comportamenti che potrebbero far scattare la responsabilità di Romagna Giochi, valgono in modo identico per i casi in cui il soggetto pubblico non appartenga alla Pubblica Amministrazione italiana, bensì a quella comunitaria o di uno stato estero.

2.10.2 Le fattispecie dei reati di falso nummario e delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis e art. 25 bis 1, d.lgs 231/2001)

L'art. 25 bis del D.lgs. 231/2001, fa riferimento ad una serie di delitti che prevedono l'uso di falsi strumenti di pagamento. Di seguito si elencano le singole fattispecie di reato.

a) *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)*

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

b) *Alterazione di monete (art. 454 c.p.)*

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

c) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

d) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.)

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

e) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

f) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.

g) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

h) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.)

1. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad € 516,00.

2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

i) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

1. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

2. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

j) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

1. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

2. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

L'art. 25 bis 1 del D.Lgs 231/2001 si occupa dei delitti contro l'industria ed il commercio.

a) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00.

b) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

c) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

d) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

e) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

f) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

g) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

1. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000
2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene

per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

h) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

1. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Fra tutte le ipotesi di reato ivi previste, la principale fattispecie di reato da considerare è quella legata alla vendita di beni difformi da quanto dichiarato.

Per meglio specificare, è possibile rilevare un profilo di rischio derivante dalla gestione degli ordini o delle variazioni tipiche dei prodotti di Romagna Giochi che potrebbero far consegnare ad un cliente un prodotto differente da quanto ordinato.

In ogni caso, sul punto Romagna Giochi si è dotata di idonee e specifiche procedure volte ad abbattere ogni potenziale rischio e quindi atte a garantire il rispetto delle normative nazionali e degli impegni contrattuali.

L'indice di rischio di commissione di questi reati è, quindi, considerabile basso.

2.10.3 Le fattispecie dei reati societari (art. 25 *ter* d.lgs. 231/2001)

Le attività residue in capo alla funzione amministrativa e contabile di Romagna Giochi possono astrattamente concorrere nella realizzazione delle fattispecie rilevanti in parola.

L'articolo 25 *ter*, comma 1, d.lgs. 231/2001, inserito dall'articolo 3 del d.lgs. 61/2002, nel richiamare le fattispecie dei reati societari previsti dal codice civile, dispone che: "...se commessi

nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano..." le sanzioni pecuniarie definite in forma edittale per fattispecie di reato.

Il richiamo dei reati societari così operato, determina effetti rilevanti in tema di definizione delle fattispecie di reato imputabili agli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001, poiché:

- alcuni reati, come più avanti si preciserà, ben difficilmente possono essere "*commessi nell'interesse della società*";
- altre fattispecie sono "*caricate*" di ulteriori elementi descrittivi che limitano le ipotesi di responsabilità amministrativa configurabili in capo agli enti, elencando quali soggetti attivi dei reati societari: amministratori, direttori generali o dirigenti preposti, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza. È, dunque, ristretta l'applicabilità di talune fattispecie (i.e. per i reati comuni) e, in alcuni casi, perfino esclusa (basti pensare alle ipotesi di reati propri di soggetti diversi da quelli ricordati).

Per comodità, i reati societari possono essere suddivisi nelle seguenti tre categorie, sulla base, in particolare, dell'interesse protetto dalle norme:

1. *Le falsità*¹

- artt. 2621, 2621 bis 2622 c.c. False comunicazioni sociali.
- art. 27 d.lgs. 39/2010 (*ex art. 2624 c.c.*) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione (concorso in).

2. *La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio*

- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.
- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.
- art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante.
- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori.
- Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.
- art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.
- art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

3. *Altri illeciti*

- art. 29 d.lgs. 39/2010 (*ex art. 2625 c.c.* Impedito controllo).
- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati.

¹ Si da conto delle incertezze circa l'applicabilità del reato c.d. di "falso in prospetto". La legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha abrogato la precedente fattispecie di cui all'art. 2623 c.c. e contestualmente ha inserito il reato di "falso in prospetto" all'interno del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 173 *bis*). In seguito alla citata traslazione, per parte della dottrina, il reato in questione non sarebbe più considerabile quale illecito presupposto alla responsabilità amministrativa degli enti. Per altri, prudenzialmente, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti ai fini dell'applicazione del d.lgs. 231/01; le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti richiamati dall'abrogato art. 2623 c.c. possono, peraltro, ora assumere rilevanza quali "false comunicazioni sociali" di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., qualora ne ricorrano tutti i presupposti richiesti da tali articoli. In ogni caso, i presidi proposti nel modello per gli artt. 2621 e 2622 c.c. valgono altresì per il reato in questione.

- Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati.
- art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.
- art. 2637 c.c. Aggiotaggio.
- art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

I reati di cui trattasi sono connotati da un rischio di natura medio - bassa in Romagna Giochi. L'indice di rischio di commissione di questi reati è determinato, per ciascuna funzione aziendale, nella tabella di analisi dei rischi, allegata al presente modello.

Assumono rilievo, in particolare, i reati di "False comunicazioni sociali" di cui all'art.2621, 2621 bis.c.c. e 2622 c.c.

Questi reati, di unitario disvalore penale, si perfezionano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Congiuntamente ai requisiti di carattere generale ai fini della configurabilità della responsabilità in capo all'ente *ex* d.lgs. 231/2001, si precisa che affinché siano realizzabili le singole fattispecie:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- è necessario che sussista l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;

Si noti infine che:

- per bilanci si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio straordinario;
- per relazioni si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- per altre comunicazioni sociali devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, comprese quelle dovute e dirette al mercato;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Esempio: l'Amministratore iscrive in bilancio un ammontare di crediti superiore al dovuto, al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale.

- Art. 27 d. lgs. 39/2010 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale), così come l'abrogato art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione): appare difficile l'applicabilità della fattispecie vigente (così come, per condotte pregresse di quella ora abrogata). In ogni caso, il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. In forza dell'effetto operato dal richiamo dei reati societari da parte dell'articolo 25 *ter* d.lgs. 231/2001 (inteso in senso prudenziale, come anzidetto), trattandosi di un reato proprio di un soggetto diverso da quelli per i quali è configurabile la responsabilità in capo all'ente, deve escludersi o confinarsi all'ipotesi residuale di concorso eventuale (ai sensi dell'articolo 110 c.p.), da parte dei soggetti qualificati dallo stesso comma 1 dell'articolo 25 *ter*: amministratori, direttori generali o liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza.

- Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di effettuarli. Si noti che trattasi di reato proprio degli amministratori.

Si fa presente che:

- rilevano per la punibilità del reato in questione solo i conferimenti in denaro, crediti e beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale; la punibilità decorre dal momento in cui il capitale viene intaccato;
- la liberazione o la restituzione può avvenire in diversa forma, anche indiretta, come per esempio la compensazione con un credito fittizio nei confronti della società;
- per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci;
- sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

Sebbene sia arduo configurare la responsabilità amministrativa dell'ente per questa fattispecie di reato poiché è difficile ipotizzare anche solo astrattamente un interesse della stessa Società atteso che ne è vittima la maggioranza dei soci, conservano rilevanza le condotte delittuose sanzionate dalla presente fattispecie di reato in forza dell'estensione ai gruppi societari dell'applicabilità delle norme in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

- Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);

- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegitimo ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

- Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

La fattispecie in esame assume rilievo per la società solo per la parte riguardante l'astratta ipotesi di acquisto di quote della controllante.

Anche tale ipotesi di reato può essere commessa solamente da soggetti dotati della qualifica soggettiva di amministratore di società.

- Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Detto articolo non risulta applicabile a Romagna Giochi, non rientrando la stessa nei casi previsti dalla norma, ossia non essendo una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al d.lgs. n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

- Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che:

- con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;
- con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività.

- Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Il reato presuppone che l'ente si trovi in fase di liquidazione. Allo stato, dunque, essendo l'impresa in ipotesi di continuità aziendale, questa fattispecie non risulta applicabile.

In sintesi, dunque, si tratta di un reato proprio dei liquidatori che pertanto non ha rilevanza nell'ambito del presente Modello.

- Art. 29 d. lgs. 39/2010 (Impedito controllo) già art. 2625 c.c. (Impedito controllo) - Queste ipotesi di reato, qui richiamate in via prudenziale come sopra ricordato, che sanzionano le condotte di impedito controllo nei confronti di soci, organi sociali e società di revisione, configurano un c.d. "reato proprio", che può cioè essere commesso solamente da soggetti dotati di una determinata qualifica soggettiva indicata dalla norma incriminatrice. In questo caso si tratta della qualifica di amministratore della società (ai sensi dell'art. 2380 bis c.c.).

Specificamente consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri artifici idonei, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- il *modus operandi* degli idonei artifici presuppone una nota di frode e quindi, in altre parole, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo;
- accanto all'impedimento è rilevante anche il solo ostacolo;
- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, e la società di revisione o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monistico e dualistico.

- Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Detta fattispecie di reato, introdotta all'interno del d.lgs. 231/01 dal d.lgs. 190/12 e successive modifiche ed integrazioni, si realizza qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La pena consiste nella reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. (4)

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura

rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

- Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Il presente articolo è stato inserito dall'art. 4, D.Lgs. 15.03.2017, n. 38 con decorrenza dal 14.04.2017.

Nello specifico il reato si configura in capo a chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, soggiace, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

- Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

La disposizione, in altre parole, punisce chi determini, con atti simulati o fraudolenti, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Esempio: l'Amministratore predispone apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione dell'assemblea su una specifica questione. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e determina, pertanto, la volontà dell'assemblea in sede di delibera.

- Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi societari.

Si precisa che:

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive. Si ha una

- notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, la stessa sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
 - alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
 - affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
 - per altri artifici si intende qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi.

Dall'analisi dei rischi è emerso che, il rischio di commissione di detto reato è in via del tutto residuale, ciò anche in considerazione della natura dell'attività svolta da Romagna Giochi, nonché del fatto che la medesima opera scarsamente con strumenti finanziari.

- Art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

La condotta criminosa in esame si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la medesima situazione. La nuova figura di reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata secondo il legislatore la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali (Consob, Banca d'Italia, Isvap).

Poiché Romagna Giochi non è sottoposta per legge alla vigilanza di tali Autorità o tenuta ad obblighi nei loro confronti, non è configurabile, neppure solo astrattamente, il reato in esame in capo ad essa.

Anche, l'indice di rischio di commissione di questi reati è determinato nella tabella di analisi dei rischi (*Risk Analysis*), allegata al presente modello.

2.10.4 Le fattispecie dei reati in materia di tutela della personalità individuale del minore (art. 25 *quinquies* d.lgs. 231/2001)

Romagna Giochi evita di concludere affari con parti contrattuali implicate in reati connessi con lo sfruttamento del lavoro minorile, lavoro forzato o altre violazioni dei diritti umani.

L'art. 25 *quinquies* del d.lgs. 231/2001 fa riferimento ad una serie di fattispecie poste a tutela della libertà personale

Fra tutte queste ipotesi, che per lo più sono estranee alla attività di Romagna Giochi, le sole che possano avere qualche, anche ipotetica, possibilità di realizzazione sono:

a) Distribuzione, divulgazione, cessione e detenzione di materiale pedo-pornografico

La legge 3 agosto 1998, n. 269, ha inserito tra i delitti contro la libertà individuale diverse fattispecie in materia di tutela dei minori di diciotto anni rispetto alla produzione e al trattamento di immagini pedo-pornografiche che li riguardino.

Orbene, l'art. 25 *quinquies* del d.lgs. 231/2001, richiamando l'art.600-ter c.p. rubricato "pornografia minorile", pone di fatto a carico dell'ente una responsabilità nel caso in cui le proprie strutture informatiche vengano utilizzate da personale della società anche solo per l'acquisizione o la detenzione di materiale pedo-pornografico (esempio: un dipendente di Romagna Giochi, attraverso un comune programma *file-sharing peer to peer*, scarica e memorizza su supporti di memoria della rete informatica degli uffici di Romagna Giochi S.r.l. filmati pedo-pornografici), a maggior ragione qualora le strutture vengano utilizzate per la cessione (ad esempio mediante invio con la posta elettronica aziendale), o per la divulgazione (ad esempio mediante collocazione in un sito internet aperto al pubblico) di tale materiale.

Si rileva, peraltro, che, nonostante l'ampia interpretazione di cui è suscettibile il termine "interesse", è molto difficile che tale reato possa essere effettivamente svolto "nell'interesse" di un ente quale Romagna Giochi.

A seguito di approfondita analisi ad opera dei vertici aziendali, l'applicabilità di questa tipologia di illeciti è stata considerata bassa in Romagna Giochi.

2.10.5 Le fattispecie dei reati contro la vita e l'incolumità individuale con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies* d.lgs. 231/2001)

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007 ha inserito all'interno del d.lgs. 231/2001 l'art. 25 *septies* (successivamente novellato dall'art. 300 del d.lgs. 81/2008), ove è prevista - per la prima volta - l'applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra le 250 e le 1000 quote² in relazione ai delitti di omicidio colposo (589 c.p.) e lesioni personali colpose (590, comma 3, c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. A tal proposito è necessario che la morte del lavoratore si sia verificata (o abbia trovato la sua causa) nello svolgimento di una mansione lavorativa o comunque in occasione di attività connesse o funzionali allo svolgimento del proprio incarico lavorativo, oltre che nell'interesse o vantaggio della società.

Specifica attenzione verrà data alla prevenzione dei rischi derivanti da stress lavoro-correlato, in ottemperanza alle previsioni del d.lgs. 106/2009, attraverso una attività di *risk analysis* i cui risultati confluiranno all'interno del documento di valutazione dei rischi dell'azienda e di cui sarà data comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

L'ampio rinvio normativo contenuto nella disposizione impone, di fatto, la società al rispetto di una vastissima gamma di disposizioni, legislative e regolamentari, poste a tutela della sicurezza e dell'incolumità dei lavoratori, tra cui, *in primis* il già citato Testo Unico della Sicurezza nei luoghi

² La misura della quota è fissata dalla legge in un importo che va da un minimo di € 258 a un massimo di € 1549, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali della società (artt. 10 e 11 d.lgs. 231/2001).

di lavoro (d.lgs. 81/2008, recentemente aggiornato dal d.lgs. 106/2009) e, ove non abrogati dal medesimo, il d.p.r. 547/1955, il d.p.r. 303/1956, il d.p.r. 164/1956 ed il d.lgs. 626/1994 successivamente modificato e integrato dal d.lgs. 242/1996.

Tanto in caso di lesioni, quanto nell'ipotesi di omicidio colposo, l'art. 25 *septies* prevede, inoltre, che la condanna comporti, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, anche l'applicazione alla società di una misura interdittiva.

In ogni caso, la responsabilità della società per la morte o le lesioni del lavoratore potrà essere ritenuta solo in presenza di un "interesse" o di un "vantaggio" dell'ente, come detto, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 231/2001. Peraltro, secondo un prevedibile sviluppo interpretativo, relativamente a tali fattispecie di reato di natura colposa, "l'interesse" o "il vantaggio" potrà essere integrato, ad esempio, da un minor costo sostenuto in fase di attuazione della normativa antinfortunistica, piuttosto che da una maggiore produttività del lavoro o da una più semplice gestione dello stesso permessa o agevolata dall'inosservanza delle norme cautelari.

Questa categoria di reati è risultata a rischio di commissione in Romagna Giochi, anche sulla base dell'analisi dei rischi realizzata in adempimento delle previsioni di legge (tra le quali quelle del d.lgs. 81/2008), cui anche si rinvia per la puntualizzazione dell'analisi relativa ai reati qui rilevanti.

L'indice di rischio di commissione di questi reati è determinato nella tabella di analisi dei rischi 01 (*Risk Analysis*), allegata al presente modello.

2.10.6 Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies* d.lgs. 231/2001, introdotto dal d.lgs. 231/2007)

Generalmente, il delitto di riciclaggio consiste nell'introduzione nel sistema legale finanziario di attività ottenute in modo illegale con lo scopo di occultare o alterare la loro autentica origine. L'origine dei fondi ottenuti illegalmente è oscurata tramite una successione di trasferimenti e transazioni perché quegli stessi fondi possano eventualmente ricomparire come entrate legittime. Il *terrorist financing* è il supporto finanziario, in qualsiasi forma, del terrorismo o di coloro che lo incoraggiano, lo programmano o lo praticano. La peculiarità comune tra *money laundering* e *terrorist financing* è l'occultamento.

Analogamente sul piano dell'esigenza punitiva di condotte d'occultamento, il codice penale italiano prevede all'art. 648 la Ricettazione, ossia che, "*fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro*", all'art. 648 *bis*, rubricato "Riciclaggio", dispone che "*fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro*" e, infine, all'art. 648 *ter*, il reato di "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita", punisce "*chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli*

648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro".

Il D.lgs. 231/2007, all'art. 2, afferma che "Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione". Sempre "ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109".

Inoltre, "Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo".

Sul piano delle evidenze necessarie a ritenere un'operazione sospetta, il comma 3 dell'art. 2 del D.lgs. 213/2007 sancisce che "La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive".

L'indice di rischio di commissione di questi reati, considerabile medio-alta, è comunque determinato nella tabella di analisi dei rischi (*Risk Analysis*), allegata al presente modello.

L'attività di Romagna Giochi, tra le varie normative, risulta disciplinata anche dal Decreto Legge 13/09/2012, n°158, convertito in Legge l'8 novembre 2012 n.189.

In conformità al D.L. 201/2011, che individua nella cifra di 1000 euro la soglia massima per effettuare pagamenti in denaro, Romagna Giochi ha definito la seguente procedura di controllo interna. Nel caso in cui il cliente ottenga una vincita per una somma pari o superiore a 1000 euro al momento dell'operazione dell'incasso della predetta vincita si procede alla segnalazione antiriciclaggio, come meglio specificato nel paragrafo 4 del vademecum "Gestione Sale VLT" ed in generale da quanto prescritto dai Concessionari.

Con la Legge 15.12.2014 n. 186, pubblicata sulla G.U. 17.12.2014 n. 292, è stata introdotto, accanto alla c.d. voluntary disclosure, assistita da una causa di non punibilità per i reati tributari e di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter

c.p.), la nuova figura delittuosa dell'autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). Il relativo trattamento sanzionatorio prevede pene diversificate a seconda della gravità del reato presupposto.

Soggetto attivo del nuovo reato di autoriciclaggio è, ovviamente, colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo. Si tratta quindi di un reato proprio. La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Siccome il reimpiego dei proventi di attività delittuose è un comportamento "naturale" da parte dell'autore del reato, il legislatore, recependo le indicazioni della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013) e al fine di evitare un eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative. Il legislatore ha, inoltre, voluto essere ancora più preciso stabilendo, al quarto comma del nuovo art. 648-ter.1, che "fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale". Spetterà alla giurisprudenza definire i concetti di "mera utilizzazione" e di "godimento personale". Un possibile esempio di non punibilità per "godimento personale" può essere il caso di Tizio che, dopo aver rubato un'automobile, sostituisce la targa e i numeri di telaio e poi la utilizza per le sue esigenze quotidiane.

Si è puniti con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 2.500 a 12.000 euro laddove i proventi reimpiegati derivano da un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Se le sanzioni per il reato presupposto sono più elevate, l'autoriciclaggio è punito con la pena della reclusione da due a otto anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. In relazione a tale fattispecie è anche esteso l'ambito operativo della confisca del profitto (anche per equivalente) e della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001 (sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, innalzabile ad un range compreso da 400 a 1.000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione pari o superiore nel massimo a cinque anni).

A titolo esemplificativo basti pensare che, a fronte di reati tributari, la possibilità di commettere il nuovo delitto è assai elevata, atteso che i proventi derivanti dall'evasione fiscale vengono normalmente trasferiti o impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

2.10.7 Criminalità informatica, violazione del diritto d'autore ed illecito trattamento di dati (art. 24 bis d.lgs. 231/2001)

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48, ratificando la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, introduce nuove fattispecie di reato, con l'art. 24 bis del d.lgs. 231/2001

Si tratta di reati in parte connotati dall'uso illegittimo degli strumenti informatici e finalizzati all'accesso abusivo in un sistema informatico, alla modifica o al danneggiamento dei dati ivi contenuti ovvero al danneggiamento del medesimo. Per altro verso, gli illeciti riguardano condotte di intercettazione, sempre illegittima, di comunicazioni informatiche o telematiche. Infine, è stata introdotta anche la frode informatica del soggetto certificatore della firma elettronica.

È importante, altresì, segnalare che la medesima legge parifica, ai fini penali, il documento informatico³ pubblico all'atto pubblico scritto e quello privato alla scrittura privata scritta.

Per questa categoria di reati sono stati riscontrati rischi di commissione dei reati che variano sensibilmente in relazione della funzione aziendale cui ci si riferisce, eccezion fatta per gli articoli 635 *ter*, 635 *quinquies* e 640 *quinquies* c.p., non applicabili a Romagna Giochi.

L'indice di rischio di commissione di questi reati è determinato nella tabella di analisi dei rischi (*Risk Analysis*), allegata al presente modello.

Al novero dei reati appena richiamati si aggiungono i reati concernenti la violazione del diritto d'autore, ossia la duplicazione, fabbricazione, vendita, noleggio, introduzione nel territorio dello Stato di programmi informatici, contenuti di banche dati, opere di ingegno (musicali, libri, pubblicazioni, ecc.) previsti e puniti dagli artt. 171, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies*, 171 *octies* della legge 633/1941).

L'eventuale commissione di tali fattispecie è stata valutata come da tabella di analisi dei rischi (*Risk Analysis*) e, posto che non è possibile escluderne l'applicabilità in virtù del potenziale rischio di detenzione ed utilizzo di software contraffatto, detta peculiare ipotesi di commissione dei reati sarà presidiata nel prosieguo.

2.10.8 Reati di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare

Il D. Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato il novero dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25-*duodecies*. Tale norma, in vigore dal 9 agosto 2012 e rubricata "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" sancisce espressamente che in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Tale enunciato rimanda espressamente al già menzionato Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e, in specie, all'art. 22, relativo al "*Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato*", che al comma 12 statuisce: "*Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato*".

Alla luce di questa recente modifica, quindi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di Euro 150.000.

³ Per documento informatico, secondo la relazione al disegno di legge originario (C. 2807) deve intendersi la "*rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*"

La responsabilità dell'ente, tuttavia, è configurabile solo qualora sia integrata la circostanza aggravante di cui all'art 22 comma 12-bis del D. Lgs n.286/98 e cioè se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro) in numero superiore a tre, o minori in età non lavorativa, ovvero esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Valgono anche per questi reati le considerazioni già svolte circa la necessità dell'interesse e del vantaggio per l'ente, oltre a tutta la disciplina contenuta nel d.lgs. 231/2001.

Nella *risk analysis* l'indice di rischio di commissione di detto reato è stato considerato di natura bassa.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DELLE PROCEDURE IDONEE AD IMPEDIRE LA REALIZZAZIONE DEI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti che possono essere posti in essere dai dipendenti di Romagna Giochi, dai suoi consulenti e partners, come già definiti sopra nel presente modello organizzativo.

Obiettivo di questa prima parte del paragrafo è indicare i presidi minimi dell'organizzazione aziendale volti a prevenire la commissione di tutti i reati.

Ciò comporta quantomeno che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal modello organizzativo, al fine di prevenire il verificarsi dei reati che possono far scattare la responsabilità amministrativa della Società.

Nello specifico, il presente paragrafo ha lo scopo di:

- a) indicare i principi procedurali che i dipendenti, i consulenti e partners di Romagna Giochi sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello organizzativo;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, i principi cui devono ispirarsi gli strumenti esecutivi necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Le procedure di dettaglio, frutto dell'implementazione nelle operazioni quotidiane e delle altre attività svolte nell'ente, sono definite nei protocolli operativi, nelle procedure del Sistema di gestione Salute e Sicurezza e regolamenti interni adottati ad implementazione dei presidi indicati in questa parte del modello.

In particolare, con riferimento alle aree di attività cosiddette sensibili, la Società ha individuato una serie di principi cardine (derivanti dal Codice Etico), che regolando tali attività rappresentano gli strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai reati da prevenire.

Tali principi appaiono coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria ed sono ritenute dalla Società ragionevolmente idonee anche a prevenire i reati richiamati dal Decreto. Per tale motivo, la Società ritiene fondamentale garantire la corretta e

concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività aziendali, con speciale riguardo a quelle sensibili.

I predetti principi costituiscono anche il riferimento sulla base del quale vengono redatti i presidi idonei ad evitare la commissione di reati, nonché i relativi protocolli aziendali e le procedure operative.

Infine, prima della trattazione degli specifici presidi volti ad evitare la commissione di reati in Romagna Giochi, si segnala che, quanto attiene ai reati informatici sono stati predisposti degli specifici protocolli⁴, tra cui quello denominato INF 01, indirizzati alle competenti funzioni aziendali, richiamati nel prosieguo nelle sedi opportune.

3.1 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio.

Dopo un'analisi dei rischi e tenuto conto dell'attività svolta da Romagna Giochi Srl il rischio di commissione reati per detta categoria è stato ritenuto medio.

In osservanza anche di quanto disposto dalle Linee Guida di Confindustria recentemente aggiornate occorre tenere conto di quelle aree di attività aziendale che comportano rapporti con la P.A. (Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di Vigilanza ecc..). In tale ambito deve essere data specifica attenzione alle politiche aziendali finalizzate alla corresponsione di prestazioni a titolo gratuito (omaggi, donazioni ecc..), laddove siano elargite nei confronti di soggetti pubblici.

Sono, altresì, da considerare a rischio ulteriori attività, come i processi di selezione ed assunzione del personale, l'attività di selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto riferita a soggetti privati, la gestione delle risorse finanziarie, che seppure non comportano contatti diretti con la P.A., potrebbero assumere carattere strumentale e/o di supporto ai fini della commissione dei reati di corruzione e di induzione indebita a dare o promettere utilità. Il rischio infatti è che ci si possa costituire di una "provvista" da eventualmente utilizzare per successive attività corruttive.

Dovranno inoltre essere regolamentate le offerte commerciali c.d. non standard che comportano profili di *customizzazione*.

Ciò precisato si rende pertanto necessario indicare le prescrizioni che dovranno essere osservate dalla società nei rapporti con la P.A.

Nel caso di partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opera a favore della P.A., nonché la successiva attività di erogazione del servizio e/o della prevista prestazione contrattuale la società prevede un monitoraggio delle offerte economiche relative a gare e a trattative private con la P.A. e delle relative fasi evolutive dei procedimenti di gara.

⁴ Allegati e da considerarsi quale parte integrante del presente modello.

Nel caso di consulenze, collaborazioni a progetto, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza, attività di sviluppo di software e servizi ICT e attività di reclutamento del personale Romagna Giochi attuerà una procedura organizzativa che comporterà:

- verifiche preventive sulle controparti o sui beneficiari;
- definisca criteri qualitativi/quantitativi con adeguati livelli di autorizzazione per le spese di rappresentanza;
- tracciabilità dei flussi finanziari;
- distinzione dei ruoli;
- stratificazione dei poteri di firma.

Nel caso specifico dei fornitori, partners commerciali e consulenti, Romagna Giochi si avvale sempre di procedure di controllo sull'esistenza giuridica del soggetto esterno e sulle sue principali caratteristiche. Detta procedura è finalizzata a stabilire le regole e le responsabilità delle funzioni aziendali e di gruppo coinvolte nella procedura di inserimento dei fornitori ed in ogni variazione.

Le informazioni richieste all'atto dell'inserimento o della variazione del fornitore possono essere incrociate con gli ordini effettivamente ricevuti e con le altre informazioni pervenute; all'esito si procede all'attività di registrazione amministrativa e contabile e, di conseguenza, si consente la verifica di eventuali segnali d'allarme (sotto meglio specificati).

La medesima procedura consente di censire e controllare ogni fornitore in modo informatizzato.

3.2 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei delitti contro l'industria e il commercio.

Al fine di garantire la corretta corrispondenza tra quanto ordinato e quanto effettivamente consegnato, Romagna Giochi, fermo restando il rispetto delle regole di cui al Codice Etico, ha predisposto una procedura Qualità idonea al controllo costante della qualità dei prodotti durante tutta la fase di realizzazione (Procedura POI.75.01-2 "*Il processo di produzione*"). Per cui, il prodotto finito e pronto per la consegna deve avere le caratteristiche minime richieste dal cliente e concordate preventivamente.

L'OdV verifica periodicamente la corretta implementazione delle attività di cui sopra anche attraverso ispezioni "a campione", ovvero con i metodi che riterrà più opportuni, e provvede a sanzionare le inadempienze secondo quanto disposto nel paragrafo inerente le sanzioni.

3.3 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati societari

3.3.1 Attività sensibili in relazione ai reati societari

Le principali attività che Romagna Giochi ha individuato al proprio interno come Aree Sensibili, sono le seguenti:

- redazione ed esposizione del bilancio e degli altri documenti contabili.

- collaborazione/supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie.
- gestione dei rapporti con i Soci.

Tra esse, concretamente, risulta più probabile la commissione dei reati di cui sopra nelle seguenti attività:

1. predisposizione del bilancio e dei documenti contabili;
2. inserimento dei dati di contabilità nei sistemi informatici di supporto;
3. raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio annuale e degli altri documenti contabili di periodo;
4. stima delle poste di bilancio;
5. predisposizione della bozza di progetto di Bilancio da sottoporre all'Assemblea per approvazione;
6. installazione, manutenzione e aggiornamento dei sistemi informativi aziendali.

Dette attività sono state trattate, per uniformità di presidi proposti nell'ambito della gestione delle attività informatiche ed elettroniche di Romagna Giochi. Pertanto, i protocolli ed i presidi ivi indicati sono da intendersi qui riportati.

In ogni caso, anche per i reati risultati non applicabili a Romagna Giochi, ricordiamo sin d'ora il principio ispiratore generale, per cui è vietato a chiunque avere comportamenti contrari ai principi generali contenuti nel Codice Etico e nelle parti prima e seconda del presente Modello, indurre un cliente o un altro soggetto ad assumere atteggiamenti che non consentano il corretto funzionamento delle forze di mercato. La manipolazione del mercato comprende, tra l'altro, i casi riportati qui di seguito:

- diffusione di informazioni false o ingannevoli relative al mercato o al prezzo o valore di un investimento.
- agire al fine di determinare il prezzo degli strumenti finanziari
- richiedere, indurre o assistere qualcun altro nella conclusione di azioni illecite o di manipolazione.

Ogni dipendente è tenuto a contattare l'OdV se non si è sicuri che un'azione intrapresa o che si intende intraprendere, o che le istruzioni impartite da terzi, possano rappresentare in qualsiasi modo un comportamento inadeguato.

Come abbiamo riportato già sopra, ogni collaboratore di Romagna Giochi deve rispettare tutte le leggi applicabili e gli altri requisiti normativi applicabili alle sue attività per conto della Società. I collaboratori devono inoltre attenersi a standard di integrità e comportamento elevati.

Resta, quindi, scontato che in ogni rapporto con i terzi, le istituzioni e le Autorità di Vigilanza - ove ve ne fossero -, ed in ogni comunicazione che Romagna Giochi presenta, invia, o comunque, fornisce alle suddette entità, ed, in particolare, ma non esaustivamente:

- la matrice dei conti;
- il bilancio;
- le informazioni contabili;

- i registri infortuni;
- ogni altra comunicazione sociale;

ogni dipendente, dirigente, collaboratore o consulente esterno di Romagna Giochi si impegna, per quanto di sua conoscenza e di sua competenza, a fornire scrupolosamente informazioni veritiere, chiare, precise e complete.

Per la presente categoria di reati, si rinvia altresì alle regole di cui al codice etico adottato da Romagna Giochi.

Tutto premesso il rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente in Italia.

3.3.2 Regole specifiche valide per le attività sensibili inerenti ai reati societari.

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole ed ai principi Generali già contenuti nella Parte Prima e Seconda del presente Modello e nel Codice etico:

- assicurazione dello svolgimento delle attività amministrative, contabili, finanziarie e assicurative della Società nel rispetto di norme di legge e delle direttive ricevute;
- verifica dell'ottimizzazione dei flussi finanziari;
- controllo di gestione dell'Azienda.

L'insieme di regole di cui al presente paragrafo, unitamente al sistema di controlli e procedure che Romagna Giochi attua al fine di affrontare il rischio di corruzione - anche tra privati - , comporta:

- il divieto di dare o accettare tangenti;
- l'obbligo di disporre di adeguati sistemi e controlli per il *reporting*;
- l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti in favore di terzi;
- il contenimento al minimo dei regali e *benefits* che, in linea generale sono vietati e, in ogni caso non possono superare Euro 100,00 per anno e per cliente;
- la registrazione e la conservazione di tutte le spese sostenute per i clienti, in modo che possano essere successivamente oggetto di verifica;
- il divieto di donazioni (anche per enti politici);
- la formazione continua del personale circa l'agire etico.

Per svolgere correttamente la propria attività la Società evita di dare o ricevere da chiunque incentivi economici o di altro tipo nelle relazioni commerciali nonché qualsiasi altra pratica inadeguata che potrebbe influenzare impropriamente la condotta di un altro soggetto, sia questo parte della P.A. o privato.

Romagna Giochi si impegna a tutelare la reputazione dei propri clienti e dipendenti.

Tutte le spese commerciali devono essere registrate, così come le spese sostenute per conto del cliente, nonché gli omaggi ed i *benefits* a loro attribuiti a cura del commerciale che le ha sostenute.

Tali registrazioni saranno oggetto di una verifica annuale ed a campione da parte del diretto superiore gerarchico che ne vaglierà la correttezza formale e la proporzionalità.

Ove riscontrasse errori o inadeguatezze verrà richiesto al commerciale che ha sostenuto l'esborso di redigere un *report* dettagliato nel merito e nel *quantum*. Di ciò verrà, in ogni caso, informato l'OdV.

Eventuali violazioni di detti standard possono portare ad azioni disciplinari nei confronti del dipendente - compreso il licenziamento - e, nel caso in cui il trasgressore sia esterno, la cessazione del vincolo contrattuale che lega la società al soggetto medesimo (e.g. rescissione *ad nutum* del contratto con richiesta di danni), sia questo un procacciatore di affari, un agente o altro.

Inoltre, sempre al fine di prevenire la "corruzione tra privati" - fattispecie di reato introdotta all'interno del d.lgs. 231/2001 dal d.lgs. 190/2012 e la recente fattispecie dell'istigazione alla corruzione tra privati-, il Responsabile commerciale deve provvedere affinché venga identificato e costantemente aggiornato un "listino" relativo ai prezzi dei prodotti venduti dalla società, anche in funzione delle quantità e delle condizioni commerciali (e.g. termini di pagamento, modalità di consegna, etc, ...).

Più nel dettaglio, il "listino" come sopra determinato deve contenere gli elementi che usualmente concorrono a determinare il prezzo del prodotto venduto, nonché le condizioni commerciali e di vendita normalmente applicate.

Il Responsabile commerciale deve far sì che i parametri identificati con l'anzidetto indice giungano al responsabile amministrativo e contabile. L'ufficio contabile provvederà a strutturare un sistema (anche *software*) atto a confrontare i parametri medi identificati con le singole fatture emesse. Qualora alla luce di detto controllo dovesse risultare una rilevante discrepanza in uno degli indici valutati - ad esempio un prezzo di vendita pari o superiore a quello di "listino", date le medesime condizioni -, il Responsabile amministrativo dovrà richiedere spiegazioni, anche via posta elettronica al Responsabile commerciale.

Se le stesse non dovessero pervenire entro 10 giorni dalla richiesta o destassero qualsivoglia dubbio, il Responsabile amministrativo deve prontamente riferirne all'Organo amministrativo, sempre a mezzo di una comunicazione scritta, senza formalità. L'Organo amministrativo se del caso, a sua volta, provvederà ad informare l'OdV, fornendo copia delle comunicazioni di cui dispone alla prima riunione utile.

Il Responsabile commerciale per ogni anomalia verificatasi, deve, inoltre, redigere e conservare a sua cura il citato breve *report* esplicativo nel quale deve, in ogni caso, specificare: la data, i soggetti coinvolti, il luogo, la natura ed il *quantum* di discostamento dall'indice di riferimento. Tali *report* devono, poi, essere conservati all'interno di un apposito registro delle anomalie, il cui mantenimento è sempre in capo al responsabile commerciale.

Qualora un dipendente dovesse venire a conoscenza - o dovesse anche soltanto sospettare - un caso di corruzione o di un tentativo di corruzione in violazione del presente paragrafo, questi dovrà immediatamente informare il proprio superiore e/o attivare una procedura di tutela della

segnalazione. Nel caso in cui un dipendente dovesse sospettare o venire a conoscenza del fatto che fondi detenuti da Romagna Giochi sono destinati a tramutarsi in tangenti, dovrà immediatamente fare un rapporto al proprio superiore gerarchico o attivare una procedura di tutela della segnalazione. I dipendenti devono essere consapevoli del rischio potenzialmente più elevato inerente le "Persone Politicamente Esposte".

Romagna Giochi si impegna a confrontare, analizzare ed adottare misure correttive alla luce di eventuali problemi, lacune o punti deboli emersi.

Romagna Giochi, al fine di ridurre quanto più possibile il rischio di corruzione in tutte le attività commerciali rivolte ai clienti, nelle funzioni di supporto e funzioni di controllo si impegna a:

- redigere, se del caso, specifiche procedure (utilizzando un approccio basato sul rischio), atte a ridurre il rischio di corruzione su tutti i clienti aziendali e sui terzi fra i quali, agenti, fornitori, e partner commerciali;
- effettuare una *due diligence*, già sopra menzionata, sui soggetti anzidetti prima della stipula del contratto e, ove si tratti di rapporti di durata, con successiva cadenza annuale;
- garantire che tutti i contratti con un soggetto terzo siano conformi alle norme vigenti;
- garantire che il pagamento avvenga solo nei confronti del fornitore dei servizi o agenti autorizzati e che tutti i pagamenti effettuati siano trasparenti e registrati;
- garantire che non vi siano corresponsioni da parte della società stessa destinate personalmente e direttamente a persone riconducibili ad una parte contrattuale;
- garantire che:
 - qualsiasi pagamento effettuato a qualsiasi agente o intermediario sia adeguato per i servizi resi, ed in linea con i tassi di mercato, nonché con l'accordo vigente tra le parte;
 - nessuna parte di tale pagamento venga mai trasferita come tangente;
 - venga redatto un registro con i dati nomi di tutti gli agenti o intermediari nonché tutti i pagamenti effettuati;
 - venga effettuata la registrazione di tutte le spese sostenute per conto del cliente e di tutte le spese commerciali in genere;
 - degli eventuali omaggi e benefit venga sistematicamente tenuto un registro in ordine cronologico;
 - venga effettuato un regolare e sistematico controllo dei conti;
 - il processo autorizzativo per i pagamenti sia rispettato.

Quanto sopra è particolarmente afferente alle funzioni *marketing* e commerciale. I soggetti che operano in tali ambiti sono tenuti a rispettare rigidamente i principi generali di comportamento sopra specificati. A questi soggetti esterni deve essere riservata una specifica attività di formazione, come sotto specificato, nonché deve essere consegnata una copia del Modello organizzativo con l'obbligo contrattuale del rispetto di tutte le procedure loro applicabili, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Sono ammesse solo donazioni a scopi benefici. Se i fondi sono donati a nome di Romagna Giochi per tali scopi benefici, l'attività o funzione all'interno della Società che agisce in qualità di donatore deve effettuare la donazione direttamente ad un organismo riconosciuto di beneficenza e non può mai effettuarla attraverso un altro ente.

Tutti i dipendenti interessati dovranno ricevere una formazione in materia di (anti)corruzione. Detta attività di formazione dovrà differenziarsi a seconda del loro ruolo, organizzazione e competenza.

I soggetti apicali di riferimento dell'area interessata (a titolo esemplificativo e non esaustivo marketing e commerciale) devono tenere un registro relativo all'attività di formazione dei dipendenti. All'interno di questo registro dovranno essere indicate le generalità del dipendente, del docente intervenuto, le date relative all'attività di formazione, nonché, succintamente, i contenuti della stessa.

In materia di redazione di bilancio, questo viene predisposto condividendo ogni fase della formazione con il Consiglio di Amministrazione (CdA). Il bilancio civilistico, prima della sua approvazione, è sempre condiviso con i membri del CdA che lo hanno sempre e tempestivamente a disposizione.

Il responsabile dell'area amministrativa è incaricato di strutturare procedure chiare ed esaustive che disciplinino le operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria.

L'OdV, ove ritenuto necessario, potrà richiedere, anche via mail, informazioni anche per verificare il rispetto della disciplina prevista in tema di normativa societaria, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti.

La società deve dotarsi di un sistema sanzionatorio interno, con particolare riferimento ai reati societari. Tale sistema disciplinare è riferito a quello previsto dal presente modello.

Ogni 12 mesi (o con maggior frequenza, se necessario) deve essere altresì prevista un'attività di formazione rivolta a tutti i dipendenti della società che, a qualunque titolo, partecipano alla funzione amministrativa contabile circa i principi etici, i presidi posti nel presente modello, gli elementi di contabilità industriale, nonché sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria;

Tutte le attività sensibili elencate, devono essere svolte conformandosi alla leggi vigenti, ai principi contabili di riferimento, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli di cui sopra (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato identificati.

I dipendenti di Romagna Giochi che - a qualsiasi titolo - concorrono alla collazione ed inserimento nel sistema informativo dei dati, alla realizzazione della valutazione ed alla redazione dei documenti societari devono sempre:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività

finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.

3.4 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati contro la personalità individuale, la criminalità informatica, la violazione del diritto d'autore e l'illecito trattamento dei dati.

Per quanto emerso in sede di analisi dei processi e delle attività sensibili al rischio di reato in Romagna Giochi, essendo simili le condotte che potrebbero condurre alla consumazione di molti dei reati legati alla pedopornografia (attraverso l'utilizzo di mezzi informatici e della rete internet) a quelle tipiche della criminalità informatica e d'illecito trattamento dei dati, il presente paragrafo indica presidi idonei a prevenire il rischio di commissione di entrambe le categorie.

Pur non essendo stati considerati direttamente applicabili a Romagna Giochi, i reati commessi in danno della personalità individuale - non rientrati tra quelli commissibili utilizzando sistemi informatici e rete internet - si è ritenuto prudenzialmente opportuno indicare alcuni protocolli generali in grado di monitorarne l'inevitabile rischio residuo di commissione.

Oltre a quanto indicato nel testo seguente, si rimanda ai presidi di cui all'allegato denominato INF 01 per ulteriori indicazioni concernenti l'abbassamento del rischio residuo di commissione di questa categoria di reati.

Nel prosieguo, per prime, verranno trattate la fattispecie che, per le modalità della realizzazione, non sono omogenee alle altre, commettendosi a mezzo di sfruttamento della manodopera. Seguiranno le altre fattispecie legate alla criminalità informatica.

3.4.1 Presidi in tema di reati contro la personalità individuale

Innanzitutto, Romagna Giochi è conscia che ogni operazione che si profila come un rischio per la reputazione della Società debba essere evitata, non importa quanto redditizia avrebbe potuto essere a breve termine.

Per Romagna Giochi è essenziale la tutela della propria integrità reputazionale, pertanto ogni reato del presente capo è considerato come posto in essere contro l'interesse della Società.

I reati di cui trattasi sono particolarmente invisibili alla società, quindi, ogni collaboratore o partner commerciale di Romagna Giochi deve astenersi da comportamenti che possano configurare uno dei reati previsti dall'art. 25 *quinquies* del d.lgs. 231/2001.

Non è ammessa alcuna deroga al presidio generale di cui sopra, della cui vigilanza sono incaricati, in primo luogo, i managers responsabili di funzione aziendale. Qualora essi riscontrino

una violazione in tal senso, ovvero vengano a conoscenza di qualsivoglia notizia di rischio di commissione di tali reati lo comunicano all'OdV, tempestivamente.

Ogni persona comunque afferente alla società può segnalare all'OdV, a mezzo del sistema di comunicazione adottato - e, quindi, anche in forma anonima - la violazione (anche se presunta) della normativa oggetto del presente paragrafo.

Nel caso in cui l'OdV riceva segnalazione di siffatti reati (anche solo potenzialmente posti in essere nella società) deve, senza ritardo, eseguire le ispezioni e gli accertamenti necessari, procedendo a denunciare l'accaduto alle Autorità competenti, verificata la fondatezza della segnalazione.

Al fine di prevenire il rischio di commissione di questi reati, il manager responsabile della funzione personale di Romagna Giochi comunica:

- ogni informazione di cui è in possesso che potrebbe ledere o porre in pericolo la personalità individuale dei dipendenti e collaboratori della Società;
- ogni azione od omissione che possa ledere o porre in pericolo la personalità individuale dei medesimi soggetti;
- ogni altra circostanza che possa porre in pericolo o ledere la personalità individuale.

Ove si riscontrino irregolarità, il medesimo ne informa l'OdV tempestivamente, ponendo rimedio al comportamento illecito nel più breve tempo possibile.

Romagna Giochi richiede ai partner contrattuali le opportune informazioni circa il rispetto della norme giuslavoristiche ed evita di concludere affari con parti contrattuali implicate nello sfruttamento del lavoro minorile, lavoro forzato o altre violazioni dei diritti umani.

Le attività d'urgenza svolte per assicurare il tempestivo intervento di cui sopra, delle quali dovrà essere redatto verbale al termine delle operazioni a cura dell'OdV, sono escluse da ogni vincolo di spesa.

3.4.2 Regole idonee ad evitare la commissione di reati informatici, anche connessi a comportamenti riconducibili alla pedopornografia. Regole relative ai crimini in violazione del diritto d'autore.

Le regole di cui al presente paragrafo riguardano la tutela dell'integrità dei dati informatici, la paternità delle azioni informatiche e dei messaggi provenienti dai PC in uso ai dipendenti di Romagna Giochi.

Le procedure previste, atte anche ad evitare i reati lesivi della personalità individuale, costituiscono modalità di prevenzione di illeciti relativi alla privacy e, inoltre, integrano le misure previste per la diminuzione dei rischi di altri reati informatici.

In particolare, le suddette procedure sono create, come premesso, anche per prevenire la commissione dei reati informatici, previsti dal nuovo art. 24 *bis*, recentemente inserito nel D.Lgs. 231/2001 ad opera della L. n. 48/2008.

Si tratta, infatti, delle modalità di gestione degli accessi ai personal computer ed alla rete aziendale e ad internet, profili centrali nell'identificazione dell'utente. Sono indicate nel prosieguo

anche procedure di verifica degli accessi, di visibilità e modificabilità dei dati, nonché di conservazione dei medesimi.

Per quanto attiene allo specifico bene giuridico indicato nella rubrica del paragrafo, Romagna Giochi vieta a tutti i soggetti ad essa afferenti di visitare siti internet che contengono materiale offensivo. E' proibito agli utenti della rete internet aziendale di trasmettere o scaricare materiale considerato osceno, pornografico, minaccioso o che possa molestare la razza o la sessualità.

Tale divieto integra le prescrizioni dettate al riguardo dal Codice Etico.

Nel sistema informatico in uso a Romagna Giochi sono previste adeguate procedure di verifica e controllo, ad ogni livello. L'uso dei computer disponibili nella rete aziendale è concesso previa autorizzazione del diretto superiore gerarchico e solo per fondati motivi di lavoro. L'utilizzo di ogni elaboratore (PC, nel prosieguo) è riservato e protetto da password. Da ogni PC, l'utente per accedere alla rete (network) di Romagna Giochi deve disporre di username e password (che il sistema informatico impone di modificare periodicamente). L'accesso ai programmi di contabilità, gestione ed amministrazione dell'impresa è concesso, secondo le necessità, e con diverse autorizzazioni a seconda della funzione.

L'utilizzo di internet è parimenti strettamente regolamentato. Il personale di Romagna Giochi non ha accesso alla rete esterna se non previa autorizzazione del proprio diretto superiore gerarchico.

In particolare, in relazione al rischio informatico delle macchine da gioco, si evidenzia che i software di gestione delle macchine non vengono mai in nessun caso sottoposti a interventi tecnici, per cui il rischio di commissione di reati potenzialmente legati alla modifica di tali software risulta basso.

Prima di effettuare un'eventuale manutenzione alle macchine, dovrà essere inviata al concessionario una richiesta di aprire una manutenzione.

Ogni violazione delle procedure interne enucleate ed enucleande per l'utilizzo del sistema informativo e internet in Romagna Giochi deve essere tempestivamente comunicata all'OdV.

Se la violazione viene riscontrata dal manager responsabile della funzione, spetta al medesimo, senza indugio, avvertire dell'accaduto l'OdV.

Prima di enucleare le altre regole generali a riguardo di codesti reati, si ricorda che i protocolli specifici sono indicati nell'allegato INF 01.

3.4.3.1. Modalità di accesso ai singoli PC

Ogni singolo elaboratore (PC) fa parte del dominio interno "....." e, quindi, deve essere autenticato ogni volta che un utente richiede l'accesso al dominio stesso.

Ogni utente è fornito di password di accesso sia al PC che al dominio.

Le password sono personalizzate e vengono modificate con cadenza periodica.

A ciascun utente sono stati forniti i relativi privilegi di accesso a seconda della mansione/attività: la regola generale in tal senso è che ogni utente ha accesso alla propria cartella

sul server ed ad una cartella pubblica per lo scambio di informazioni tra utenti. Alcuni utenti hanno accessi condivisi su cartelle di interesse comune.

Viene prevista, inoltre, un'apposita procedura che permette di identificare con precisione l'operatore che sta ponendo in essere o ha posto in essere qualsiasi attività dal PC.

3.4.3.2. Modalità di archiviazione dei dati e backup

I dati che vengono memorizzati all'interno dei server sono salvati quotidianamente (di norma durante la notte), tramite procedura di backup, su supporti magnetici removibili. I supporti di backup per ogni server permettono a rotazione di avere un archivio dei salvataggi relativo agli ultimi giorni e sono solitamente sufficienti in caso di ripristino di informazioni involontariamente cancellate.

Le copie di salvataggio vengono conservate in zone ignifughe e protette, disponibili solo ad utenti autorizzati, secondo quanto descritto nella procedura del Sistema Qualità POI.42.01-2 "Gestione dei documenti e delle registrazioni".

Non è possibile archiviare la posta localmente nel PC o nella cartella assegnata all'utente del server di Romagna Giochi.

3.4.3.3. Modalità di visibilità dei dati tra diversi PC

E' possibile condividere con altri utenti/PC risorse locali come stampanti e/o cartelle di dati del proprio PC o del server locale.

Gli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione sono protetti mediante opportune misure volte ad inibire l'accesso ad operatori appartenenti a settori diversi da quello cui l'archivio si riferisce.

L'accesso è sempre regolamentato da autorizzazioni, previamente concesse dietro presentazione di comprovate esigenze lavorative.

La modifica dei dati può avvenire solo ove autorizzata ed ogni PC che dispone di tale facoltà è utilizzato con password d'accesso personale, in modo tale da poter agevolmente risalire alla paternità dell'inserimento o della modifica del dato.

3.4.3.4. Modalità di accesso ad internet singoli PC

Ogni utente su PC ha la possibilità di navigare in internet senza alcun limite di tempo, solo se previamente autorizzato dal proprio superiore gerarchico e per esigenze lavorative.

La navigazione è protetta, ossia sono adottati dispositivi tecnici idonei a vietare l'accesso a siti pedopornografici noti alla Società.

Al momento della concessione dell'autorizzazione ogni utente viene reso edotto dell'esistenza dei controlli e della "Policy" per l'utilizzo di Internet all'interno di Romagna Giochi.

Dell'uso improprio di internet o del sistema è dato avviso immediato al manager responsabile di Funzione, il quale, senza ritardo, comunica quanto segnalato all'OdV che provvede con istruttoria.

Per garantire la sicurezza del sistema e dei dati, ogni PC è protetto tramite antivirus centralizzato e distribuito dal server, costantemente aggiornato.

3.4.3.5. Modalità di accesso dall'esterno di Romagna Giochi alla rete aziendale

Dall'esterno possono accedere soltanto gli utenti registrati forniti di connettività mobile, per interrogare la propria casella di posta elettronica attraverso il servizio di Web-mail, messo a disposizione dal server di posta elettronica e per accedere attraverso una vpn (con le stesse user e password) alle cartelle personali e/o della funzione aziendale per cui sono accordate le autorizzazioni, sempre tramite autenticazione di dominio con il nome utente e la password relative.

3.4.3.6. Detenzione e utilizzo legale dei softwares

Questo protocollo è volto a calmierare il rischio di commissione dei reati concernenti la violazione del diritto d'autore, ossia la duplicazione, fabbricazione, vendita, noleggio, introduzione nel territorio dello Stato di programmi informatici, contenuti di banche dati, opere di ingegno (musicali, libri, pubblicazioni, etcc, p. e p. dagli artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies della L. 633/1941).

La rischiosità relativa è del tutto marginale, posto che in Romagna Giochi nessun PC può installare softwares non originali. I softwares necessitano infatti dell'approvazione e dell'intervento concreto ai fini dell'installazione del solo responsabile d'area informatico.

3.5 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Come premesso, questa categoria di reati è risultata sensibile.

Pertanto, è necessario apprestare ogni sforzo che risulti idoneo ad eliminare o, ove ciò risulti impossibile, a ridurre il più possibile il rischio di infortunio di ogni persona che operi nei luoghi in cui si svolgono le attività di Romagna Giochi.

Premesso che la Società si impegna costantemente ad evitare lesioni cagionate ai propri collaboratori nello svolgimento dell'attività lavorativa, si aggiorna in tema di sicurezza e svolge ogni attività ritenuta idonea a diminuire il rischio di accadimento di infortuni, nel prosieguo, il modello intende armonizzare ed integrare le misure idonee allo svolgimento sicuro di tutte le attività di Romagna Giochi.

Il modello organizzativo, al fine di rendere efficace la prevenzione degli infortuni sul lavoro, propone azioni mirate volte a garantire l'integrazione tra i sistemi aziendali già predisposti in attuazione della normativa di settore (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii., al D.Lgs. 106/2009) e delle direttive tecniche volontarie, essendo la società allo stato conforme alle Linee Guida UNI INAIL.

Per l'effetto, la Società garantisce:

- ambienti di lavoro salubri e conformi alle normativa specifiche;
- macchine ed impianti conformi alle normative vigenti, anche di derivazione comunitaria;

- la formazione, informazione ed addestramento di ogni lavoratore per la specifica mansione svolta;
- la presenza degli addetti alla squadra di emergenza, specificamente formati;
- la visita medica, anche preassuntiva, per le mansioni a rischio, compresa la costante sorveglianza sanitaria specifica per mansione.

Oltre a ciò Romagna Giochi si impegna alla:

- effettuazione di una mappatura del rischio approfondita e orientata secondo le specificità dell'attività aziendale;
- attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex D. Lgs. n. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) qualificabile come controllo tecnico-operativo o di primo grado, e l'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o di secondo grado.

A questi fini sarà l'OdV a verificare la costante applicazione dei principi e ne propone i necessari adeguamenti o integrazioni. In tale compito, l'OdV si avvale della piena collaborazione del sistema di prevenzione e protezione presente in Romagna Giochi e di tutte le funzioni interessate. Il medesimo organismo tiene conto di tutte le attività già svolte, in materia di gestione della sicurezza, armonizzandole fra loro e con il presente modello, evitando inutili quanto costose duplicazioni.

L'OdV sarà, quindi, incaricato di vigilare e verificare, periodicamente ed a campione l'effettivo rispetto dei protocolli e delle procedure adottate con la normativa tecnica di cui sopra. Ogni violazione delle medesime dovrà essere segnalata tempestivamente all'OdV stesso, chiunque ne venga a conoscenza.

Ciascun dipendente e collaboratore di Romagna Giochi può indicare (anche in forma anonima) i propri rilievi circa le inadempienze ai principi, ovvero suggerire le modifiche che ritiene opportune, utilizzando modelli appositamente creati. Tali segnalazioni sono da considerarsi protette ai sensi della disciplina menzionata c.d. *whistleblower protection*. Pertanto non saranno tollerate discriminazioni o altri comportamenti contrari ed in danno del segnalante.

L'OdV riceve le comunicazioni più rilevanti generatesi in base alla procedura sopra esposta e pone in essere le necessarie azioni. Inoltre, l'organismo verifica periodicamente che la procedura di segnalazione sia efficiente e costantemente aggiornata, ove necessario.

Coadiuvano l'OdV, nell'attività di vigilanza, tutti i soggetti preposti ed indicati dalla legge e dai protocolli adottati in Romagna Giochi, alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché alla salubrità dei luoghi di lavoro. Essi sono tenuti a comunicare ogni violazione delle regole e delle procedure relative alla sicurezza ed indicate nel compendio documentale allegato al presente Modello.

In linea generale, la politica della Società in relazione a quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza è quella di:

- affrontare in modo sistematico la gestione delle problematiche riguardanti la salute e la sicurezza dei propri collaboratori, onde assicurare conformità alle leggi ed ottenere un miglioramento continuo delle prestazioni, anche alla luce dell'evoluzione della tecnica;
- gestire la salute e la sicurezza come gli altri aspetti cruciali dell'attività;
- perseguire l'obiettivo di "nessun danno alle persone";
- promuovere una cultura nella quale tutti i collaboratori e dipendenti partecipino a questo impegno.

Il perseguimento di tali obiettivi è stato effettuato attuando in primo luogo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 recante attuazione dell'art. 1 L. 123/2007.

Le attività minime da svolgersi sono quelle di seguito indicate:

- nomina delle figure previste dalla legge per l'organizzazione interna;
- nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ("R.S.P.P."), individuato nella figura di un professionista in possesso di idonei requisiti. Tale nomina è quantomeno formalizzata con lettera del Legale Rappresentante (c.d. Datore di Lavoro) della società;
- nomina del Medico Competente, per l'attivazione della sorveglianza sanitaria;
- individuazione e nomina degli addetti al Primo Soccorso, alla Prevenzione Incendi e Gestione delle Emergenze. Gli addetti sono stati individuati e nominati in numero idoneo e previa consultazione del R.L.S.. Le persone incaricate frequentano gli specifici corsi di formazione e con cadenza triennale frequentano i corsi di aggiornamento. La formalizzazione della nomina viene effettuata con lettera firmata dal Datore di Lavoro e controfirmata dall'interessato e dal Rappresentante Dei Lavoratori per la Sicurezza ("R.L.S.").

- Elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

- I dipendenti provvedono ad eleggere i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ("R.L.S."). Gli R.L.S., una volta eletti, frequentano il corso di formazione previsto dalla legge.

- Valutazione dei rischi e predisposizione della relativa documentazione, secondo quanto disposto dalla normativa applicabile.

- Interventi di informazione e formazione.

- Interventi di informazione/formazione rivolti a tutto il personale. In occasione dell'inserimento di nuovi assunti vengono inoltre consegnati, agli stessi, degli specifici fascicoli informativi, per una migliore conoscenza dei rischi per la sicurezza;
- interventi di informazione e formazione degli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso. Vengono programmati gli interventi di aggiornamento triennale degli addetti. Nel caso di inserimento di nuovi addetti si provvede a formalizzare la nomina e ad organizzare gli specifici corsi di formazione.

- Attività svolta nel corso dell'anno:

- R.S.P.P. effettua sopralluoghi con cadenza mensile, valutando ed affrontando con le figure aziendali preposte gli eventuali problemi di sicurezza. I Rappresentanti dei Lavoratori per la

Sicurezza, oltre ad essere interpellati in occasione dei suddetti sopralluoghi, sono in possesso del numero telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica del R.S.P.P. e possono comunicare direttamente con lo stesso.

- Aggiornamenti sulla normativa in tema di sicurezza ed igiene del lavoro. Gli aggiornamenti legislativi sono garantiti dalla procedura di gestione delle prescrizioni legali inclusa all'interno del Manuale della Salute e sicurezza;
- Prova annuale di evacuazione. Annualmente viene organizzata la prova di evacuazione di tutto l'insediamento. Prima dell'attuazione della prova, viene organizzata una specifica riunione con gli addetti alla gestione delle emergenze. Nella riunione, coordinata dal R.S.P.P., vengono richiamati i principali contenuti del piano di emergenza e vengono ribaditi i compiti dei vari addetti. Al termine della prova di evacuazione viene redatto un verbale specifico dove vengono evidenziate le eventuali criticità riscontrate.
- Riunione periodica. Viene organizzata con cadenza periodica una riunione a cui partecipano: il Datore di Lavoro, il Medico Competente, il R.S.P.P., i R.L.S., ed ogni altro soggetto afferente al sistema di prevenzione e protezione di Romagna Giochi che sia opportuno invitare. In occasione della suddetta riunione vengono affrontati i seguenti argomenti:
 - verifica della validità del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione ad eventuali cambiamenti o modifiche subentrate nel corso dell'ultimo anno, all'attività dell'azienda o agli ambienti di lavoro;
 - illustrazione ed analisi di eventuali modifiche normative emanate nel corso dell'anno;
 - relazione sulla situazione sanitaria dell'azienda (Medico Competente);
 - analisi della situazione infortunistica;
 - verifica del numero di addetti pronto soccorso e prevenzione incendi presenti in azienda;
 - eventuali criticità emerse dalla prova di evacuazione;
 - programma interventi di informazione e formazione;
 - eventuali problematiche emerse ed affrontate nel corso dell'anno;
 - ogni altra materia espressamente indicata dalla legge;
 - varie ed eventuali.

Al termine della riunione viene redatto un verbale specifico firmato da tutti i partecipanti.

- Ad ogni assunzione e secondo la tempistica prevista dal D.Lgs. 106/2009, e quindi anche a seguito di assenze dovute a malattie protratte per oltre 60 giorni, Romagna Giochi S.r.l. provvede ad acquisire il certificato medico frutto della nuova visita del medico competente relativo alla idoneità alla mansione del singolo lavoratore e ad inviarlo sia all'OdV che all'INAIL.
- Invia annualmente all'Organismo di Vigilanza la comunicazione, a fini statistici ed informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano assenza dal lavoro di almeno un giorno.
- Istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria e che verrà conservata nelle modalità concordate con il medico competente e secondo le disposizioni di legge.

Al fine di raggiungere l'eccellenza e, comunque, eguagliare e superare la media delle imprese operanti nel medesimo settore di attività, circa la prevenzione dei reati in questione, l'OdV deve

periodicamente - ed almeno ogni sei mesi - acquisire i dati relativi agli infortuni occorsi al proprio personale, confrontandoli puntualmente con la media del settore di attività. Ove si riscontrasse, nonostante l'adozione delle procedure di cui sopra, che l'incidenza di tali eventi avversi (siano o meno rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01) superi tale media, l'OdV dovrà rivedere, anche avvalendosi di consulenti esterni, i presidi adottati.

In ogni attività operativa - o comunque valutabile a rischio di commissione degli illeciti di cui trattasi - deve essere calcolata l'incidenza del costo sostenuto per il sistema di prevenzione e protezione e di sicurezza del luogo di lavoro. Tale costo non può essere oggetto di ribasso in fase di contrattazione con i clienti, né nei contratti di vendita.

L'OdV verifica periodicamente l'efficienza della spesa sostenuta da Romagna Giochi per la prevenzione degli infortuni e suggerisce le opportune modifiche.

L'OdV confronta, ove possibile, l'incidenza del costo del sistema sicurezza in Romagna Giochi rispetto a quello delle imprese concorrenti nel medesimo settore. Anche in questo caso propone le misure idonee a conformarsi alla media delle società oggetto di paragone, ove sia insufficiente l'investimento effettuato dalla Società.

3.6 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

3.6.1 Regole specifiche per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Al fine di prevenire il rischio della commissione dei reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita rispettivamente disciplinati dagli artt.648, 648-bis e 648-ter c.p. e richiamati dall'art.2 del D.lgs. 231/2007, i destinatari del presente Modello, oltre a conformarsi alle prescrizioni del codice etico e ai principi generali contenuti nella parte prima e seconda del Modello, devono impegnarsi ad attuare i seguenti controlli preventivi, tarati in modo specifico sui rischi in oggetto:

- la Società deve effettuare verifiche sull'affidabilità commerciale e professionale dei fornitori e degli altri partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. protesti, procedure concorsuali, entità del prezzo sproporzionata rispetto ai normali valori di mercato ecc)⁵;
- deve essere prevista ed attuata una verifica della regolarità dei pagamenti, in relazione alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- devono essere previsti ed attuati controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono aver riguardo alla sede legale della società controparte (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni

⁵ Gli indici rivelatori di anomalie da tener presenti per contrastare fenomeni di riciclaggio sono diversi dalle semplici anomalie contabili, potendosi riferire ad esempio alla sede del fornitore, alle modalità e ai prezzi dell'offerta o del bene ed altri indici specifici individuati dalla normativa o nei contenuti delle circolari e dei provvedimenti in genere emessi dalla UIF (es. persone politicamente esposte o altre categorie ritenute esposte).

e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

- devono essere previste ed attuate verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti in contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione delle liquidità, ecc.);
- devono essere determinati i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissati i criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione dei compiti, ruoli e responsabilità;
- specifica previsione di regole disciplinari relative alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*);
- verifica sul livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio;
- applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed ai reati societari;
- adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto maggiormente esposto al rischio di riciclaggio.

L'OdV, periodicamente, verifica che vi sia la necessaria documentazione di quanto svolto, e ne conserva copia.

In particolare, in Romagna Giochi l'incasso viene gestito alternativamente dall'operatore o dal gestore del bar. Il conteggio dell'incasso è automatico - non è possibile l'errore umano - e comunicato al contempo al monopolio di Stato. Il fondo cassa viene periodicamente controllato. In caso di controlli da parte di P.U., i titolari dell'esercizio sono tenuti ad avvisare Romagna Giochi del controllo, indipendentemente dall'esito del controllo stesso. Gli scassettatori possono effettuare dei controlli a campione in merito alla correttezza delle procedure attuate nei locali dai titolari. Nel caso in cui il titolare del bar stipuli delle convenzioni con operatori non autorizzati, Romagna Giochi sarà tenuta a rimuovere i propri apparecchi dal locale.

3.7 Individuazione delle procedure idonee ad impedire i reati contro la Pubblica Amministrazione ed a garantire la trasparenza finanziaria.

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti che possono essere posti in essere dai dipendenti di Romagna Giochi, nonché dai suoi consulenti e partner, come già definiti nella Parte Prima del presente Modello organizzativo.

Obiettivo del presente paragrafo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino, specificamente nei rapporti con la Pubblica amministrazione, regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello organizzativo, al fine di prevenire il verificarsi dei reati che possono far scattare la responsabilità amministrativa della società.

Nello specifico, il presente paragrafo ha lo scopo di:

a) indicare i principi e le regole procedurali che i dipendenti, i consulenti e partner di Romagna Giochi sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello organizzativo;

b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, i principi cui devono ispirarsi gli strumenti esecutivi necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3.7.1.1 Attività sensibili nei rapporti con la Pubblica amministrazione, altre attività sensibili

Rinviano agli artt.357 e 358 c.p. per le definizioni rispettivamente di Pubblico Ufficiale e Incaricato di un pubblico servizio, in ordine all'attività di Romagna Giochi nei confronti della Pubblica Amministrazione, si approntano i seguenti protocolli a tutela della Società.

Le attività a rischio di reato per Romagna Giochi sono le seguenti:

- eventuali rapporti con le istituzioni pubbliche sia locali che nazionali;
- adempimenti vari nei confronti delle Pubbliche amministrazioni (es. adempimenti necessari per l'ottenimento di certificazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla materia urbanistico edilizia, adempimenti con la Camera di Commercio ecc) ;
- gestione delle ispezioni da parte della Pubblica amministrazione (es. visite ispettive sul rispetto degli adempimenti relativi alla sicurezza e igiene sul lavoro, accertamenti fiscali ecc.);
- attività dirette all'ottenimento e alla gestione di contributi, finanziamenti ed altre erogazioni pubbliche.

3.7.1.2 Regole generali per lo svolgimento delle attività sensibili, anche a garanzia della trasparenza finanziaria

Tutte le operazioni riguardanti attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle procedure ed ai regolamenti aziendali rilevanti, nonché alle regole contenute nel presente Modello organizzativo.

Il sistema di organizzazione dell'attività di Romagna Giochi deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione dei ruoli, e in particolare, per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Gli strumenti organizzativi della Società (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc...) devono essere improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione dei flussi di comunicazione tra i diversi livelli e le diverse funzioni della Società.

I suddetti principi di carattere generale si applicano, in via diretta, ai dipendenti di Romagna Giochi e, in forza di apposite clausole contrattuali, ai Consulenti ed ai Partners che collaborano con la società. Questi ultimi, così come tutti i fornitori, non possono essere pagati se non dietro presentazione di una fattura trasparente e chiara, ossia che contenga (o rinvii esplicitamente, allegandoli) a documenti idonei alla determinazione analitica del compenso dovuto, sempre parametrato all'attività prestata.

In ogni caso, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001). Sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nel presente Modello organizzativo.

Più in dettaglio, è fatto divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio italiani o stranieri;
- b) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo il cui valore non sia esiguo, o sia eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale).

In particolare, ai rappresentanti della PA o a loro familiari non deve essere offerto, né direttamente né indirettamente, qualsiasi regalo, dono o prestazione gratuita che possa essere o, comunque, apparire connessa con il rapporto di affari con la Società, o mirante ad influenzare l'indipendenza di giudizio, o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società stessa.

In ogni caso, i regali o gli omaggi o le spese di cortesia devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV.

- c) accordare, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera tali (o effettuati con modalità tali) da costituire una violazione dei principi esposti nel Modello;
- d) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti o dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nell'ambito del rapporto contrattuale costituito con gli stessi - definito analiticamente e per iscritto -;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali, comunitari e internazionali al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

- f) destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Oltre ai presidi proposti nel prosieguo, gli specifici protocolli interni, frutto della valutazione dei rischi effettuata in Romagna Giochi, combinata con le indicazioni di legge, del codice etico, delle linee guida di Confindustria, della dottrina e della giurisprudenza in tema.

3.7.1.3 Regole specifiche per lo svolgimento delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Prima del presente Modello:

- ai dipendenti, consulenti e partner che, nello svolgimento delle funzioni o dei compiti ad essi facenti capo, intrattengano materialmente rapporti con soggetti che abbiano commesso taluno dei reati previsti nel d. lgs. 231/01 oppure con la P.A. per conto di Romagna Giochi o di suoi delegati, deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla società (con apposita delega formalizzata per i dipendenti ovvero con clausola *ad hoc* nel relativo contratto per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati nel presente Modello;
- di qualunque criticità o conflitto di interesse, anche solo potenziale, deve essere immediatamente informato l'OdV, con nota scritta;
- il reclutamento del personale deve avvenire nel rispetto del criterio delle pari opportunità, e deve riflettere le effettive esigenze aziendali, sì da evitare qualsiasi forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo nelle fasi di assunzione;
- l'erogazione delle retribuzioni deve essere disciplinata da un'apposita procedura documentabile, al fine di evitare pagamenti non dovuti o non autorizzati;
- la liquidazione di rimborsi spese, commissioni, premi, trasferte ecc deve essere disciplinata da un'apposita procedura che ne stabilisca i presupposti formali e sostanziali;
- il sostenimento delle spese di rappresentanza da parte dei dipendenti, del management ecc deve essere documentabile e disciplinato da un'apposita procedura;
- i contratti tra Romagna Giochi e i consulenti e i partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, nonché rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- i contratti con i consulenti e con i partner devono contenere apposite clausole che vincolino le parti al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- i consulenti e partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura adeguatamente documentata;
- nei contratti con i consulenti e con i partner deve essere contenuta apposita dichiarazione con cui i medesimi affermino di essere a conoscenza del Modello Organizzativo della Società, della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, di non essere

mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati dal decreto in parola (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società, in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o di *partnership*), di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;

- nei contratti con i consulenti e con i partner deve essere inoltre contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi, delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, clausole penali);
- l'OdV deve prevedere delle procedure di controllo dell'attività dei collaboratori esterni (ad esempio agenti) e della congruità delle provvigioni pagate rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento;
- nessun pagamento può essere effettuato in contanti, e laddove siano previste delle eccezioni a tale regola, devono essere stabiliti dei limiti precisi all'utilizzo del denaro contante (ad es. dei limiti di spesa);
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali ai fini dell'ottenimento di nullaosta, concessioni, autorizzazioni, visti e denunce rivolte ad enti della Pubblica Amministrazione, devono essere complete e contenere solo elementi assolutamente veritieri e corretti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività da parte di partner o consulenti, devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi, e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- l'OdV deve prevedere appositi canali di comunicazione per riferire presunte irregolarità;
- ai procedimenti giudiziari, alle ispezioni tributarie e amministrative, (es. ispezioni e controlli sulla sicurezza e igiene del lavoro, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali interni. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere tempestivamente ed obbligatoriamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;
- gli acquisti devono essere autorizzati e registrati mediante apposite procedure (autorizzazione fatture e pagamento fornitori, controllo delle fatture passive);
- i prezzi e le condizioni di vendita praticati alla clientela devono essere determinati in base ad un'apposita procedura;
- qualora siano realizzate attività di negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici o incaricati di un pubblico servizio, mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette), è necessario che di esse sia data opportuna evidenza, essendo tali operazioni considerate, ai fini del presente Modello, come Operazioni Sensibili.

- a tal fine, deve essere nominato un “responsabile interno” per le Operazioni Sensibili sopra indicate , il quale è in generale il soggetto che gestisce tale operazioni e ne costituisce il referente.

Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Prima e Seconda del presente Modello organizzativo), l’OdV effettua periodicamente, anche coadiuvato da soggetti terzi, quali i Responsabili delle varie funzioni aziendali, controlli a campione sulle Attività Sensibili sopra descritte, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole e ai principi dettati dal presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato *reporting* verso gli organi deputati, ecc.).

In ragione dell’attività di vigilanza attribuita all’OdV nel presente Modello, a tale organismo deve essere garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte Seconda.

3.8 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei delitti contro l’impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare

Si precisa sin d’ora che il reato in esame può essere consumato solo ed esclusivamente attraverso il procedimento di assunzione.

Ai fini dell’attuazione di quanto previsto nel presente Modello, delle regole e divieti previsti dal Codice Etico e comportamentale, nonché di quanto definito dagli specifici protocolli interni all’organizzazione, si devono rispettare le regole comportamentali qui di seguito descritte:

- il soggetto che propone l’assunzione non può essere colui il quale approva tale decisione;
- colui che procede all’analisi del candidato deve verificare la correttezza e la veridicità della documentazione fornita;
- il soggetto preposto all’assunzione del candidato deve attenersi a quello che è il piano delle assunzioni del personale da approvarsi annualmente in sede di CDA.

Per prevenire detta fattispecie di reati si è fatto ricorso a diverse procedure sia nell’ambito delle assunzioni che nella gestione dei rapporti con dipendenti e collaboratori, di seguito sinteticamente riportate.

Il Responsabile del personale trasmette al consulente esterno o chi da lui delegato alla verifica dei dati personali e dei documenti in sede di assunzione tutti i dati necessari a stabilire la regolarità del permesso di soggiorno ed attende un riscontro positivo prima di procedere alla redazione della contrattualistica necessaria all’assunzione, anche temporanea, di personale. Inoltre, il predetto responsabile deve immediatamente segnalare al datore di lavoro, suo superiore gerarchico, ogni eventuale anomalia riscontrata prima dell’assunzione.

Il Responsabile del personale deve redigere annualmente un rapporto dove, dopo aver analizzato le schede dei dipendenti, segnalerà eventuali anomalie rilevanti al fine del reato di cui sopra, nonché le soluzioni adottate per diminuirne il rischio di commissione. Lo stesso Responsabile è tenuto ad effettuare, in tal senso, controlli a campione sui dipendenti della Società.

Nel momento in cui la Società dovesse avvalersi di fornitori esterni, spetterà a questi ultimi garantire l' idoneità e della regolarità dei propri dipendenti fornendo alla Società una relazione contenente i dati dei lavoratori che presteranno servizio e garantendone la rispondenza ai requisiti di legge.

Il controllo, a campione, della correttezza della detta comunicazione è demandato all' ufficio acquisti delle società.

Nel caso in cui venissero riscontrate violazioni significative delle dette procedure saranno applicate ai fornitori sanzioni contrattuali, sino alla rescissione del contratto con risarcimento dei danni.

Qualora, invece, dovesse essere Romagna Giochi S.r.l. a fornire i propri servizi presso terzi, spetta in capo alla Società stessa l' onere di garantire e certificare la regolarità dei propri dipendenti.

In tal senso il Responsabile del personale è tenuto a redigere un adeguato *report* da fornire al cliente contenente le informazioni necessarie.

L' OdV conserva le relazioni del Responsabile del personale, di cui sopra e, se ritiene che le modalità di assunzione di dipendenti o collaboratori, siano state condotte con violazione della disciplina del presente capitolo, informa prontamente l' Organo amministrativo.

L' OdV è libero di agire in qualunque altro modo ritenga opportuno per verificare il rispetto delle procedure di verifica, anche dei fornitori, sopra indicate e, in caso di constatate violazioni, è tenuto a relazionare all' Organo amministrativo l' accaduto per gli opportuni provvedimenti, indicando le possibili procedure idonee a prevenire, nel futuro, analoghe violazioni.

Qualora la violazione sia da attribuirsi all' Organo amministrativo, l' OdV riferisce al CdA l' accaduto, per i provvedimenti da adottarsi.

Allegati (Consultabili presso la sede di Romagna Giochi S.r.l.)

- organigramma e ripartizione delle funzioni;
- Codice Etico;
- deleghe e procure, altri documenti societari, contabili e bilancistici;
- documentazione inerente precedenti accadimenti rilevanti (es. precedenti processi, condanne o comunque procedimenti subiti dalla società, di qualsivoglia natura giuridica, ovvero libro infortuni, etc ...);
- protocollo INF 01;
- sistema sanzionatorio esistente;
- Manuale Salute e Sicurezza.